

Codice DB1409

D.D. 10 gennaio 2014, n. 51

Autorizzazione idraulica N. (n780) per scarico nel rio Caramezzana acque reflue urbane e meteoriche delle condotte a servizio della fognatura comunale in Comune di Mosso.
Richiedente: Cordar S.p.A. Biella Servizi

In data 24/10/2013 la Società Cordar S.p.A. Biella Servizi con sede in Piazza Martiri della Libertà, 13 - 13900 Biella ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per uno scarico di acque reflue urbane e meteoriche delle condotte a servizio della fognatura comunale, attraverso un unico manufatto di scarico, nel Rio Caramezzana.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal ing. Gianni Tasso ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza unitamente agli elaborati progettuali è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mossopér 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Di detto procedimento è stata fatta comunicazione nel BURP n. 46 del 14/11/2013

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento si è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23 del 23/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del d.lgs.n°112/1998 e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- vista la D.G.R. del 02.08.1999 n. 49-28011 di approvazione degli indirizzi tecnici e procedurali in materia di manutenzione idraulico-forestale;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001;
- vista la L. 241/90 e s.m.i.;
- vista la L.R. 7/2005 e s.m.i.;
- vista la L.R. n.37/2006 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, la Società Cordar S.p.A. Biella Servizi sopra generalizzata ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. I massi posti a protezione del punto di scarico non dovranno essere intasati e sistemati con particolare cura in modo da accompagnare il flusso di scarico;

2. I lavori non dovranno interferire con il contorno bagnato del corso d'acqua, se questo fosse necessario dovrà essere acquisito dalla Provincia di Biella parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 36/2006 e relativa D.G.R. n 72-13725 del 2010, modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici";
3. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
4. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;
9. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
10. il Committente dell'opera dovrà dare comunicazione formale al Settore OO.PP di Biella l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
12. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
14. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il

quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo